

Regolamento di modifica al Regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPREg 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 18 del DPREg 0143/Pres./2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres. (Regolamento di accesso all'impiego regionale) è sostituito dal seguente:

<<1. La Commissione giudicatrice informa l'Amministrazione regionale in ordine agli esiti della valutazione delle prove scritte o delle prove pratiche onde consentire alla medesima di comunicare ai candidati l'eventuale ammissione alle successive prove d'esame; l'avviso per la presentazione a dette prove è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi devono sostenerle.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 25 del DPREg 0143/Pres./2007)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del DPREg 0143/Pres./2007 è soppresso.

Art. 3

(Norma finale)

1. Il comma 3 dell'articolo 25 del DPREg 0143/Pres./2007, come modificato dall'articolo 2, si applica anche alle procedure relative a proposte di assunzione che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già avviate e non ancora concluse.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE